

Codice A11000

D.D. 17 novembre 2023, n. 1081

**Provvedimenti in ordine alla spesa in favore di alcune imprese esecutrici dei lavori di costruzione del Nuovo Palazzo per uffici della Regione Piemonte in Torino, di cui alla Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile nella vertenza relativa ai giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 19189/2019. Impegni per la spesa...**



**ATTO DD 1081/A11000/2023**

**DEL 17/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Provvedimenti in ordine alla spesa in favore di alcune imprese esecutrici dei lavori di costruzione del Nuovo Palazzo per uffici della Regione Piemonte in Torino, di cui alla Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile nella vertenza relativa ai giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 19189/2019. Impegni per la spesa complessiva di Euro 615.622,33 sul cap. 135555/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025.

Premesso che:

- in relazione ai giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 19189/2019 promossi da alcune Imprese costruttrici dell'originaria A.T.I. Aggiudicataria (con capogruppo la Soc. Coop. COOPSETTE poi posta in LCA) dell'appalto mediante locazione finanziaria di opera pubblica, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte in Torino (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) per il riconoscimento di somme in dipendenza delle riserve d'appalto da 1 a 12, attinenti alla prima fase di esecuzione dei lavori ad opera di tale originaria A.T.I. aggiudicataria, con comunicazione via posta elettronica del 2.3.2023, il Settore Avvocatura inviava alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino;

- con la suddetta Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, il Tribunale adito di Torino, nel condividere le osservazioni e le quantificazioni operate dal CTU a parziale riconoscimento del fondamento delle riserve d'appalto nn. 5, 9, 10, 11 per l'importo complessivo della somma di € 6.341.000,00, disponeva il conseguente accertamento dei danni delle Imprese attrici con individuazione, in applicazione delle percentuali di partecipazione delle Imprese già facenti parte dell'A.T.I. originaria aggiudicataria dell'appalto in questione, di un credito di € 1.334.146,40 per Unieco Sc in Lca (21,04%), di € 1334.780,50 per la CMB Muratori e

Braccianti di Carpi Sc (21,05%), di € 129.356,40 per l'Idrotermica Sc (2,04%) e di € 3.413.360,30 per la Coopsette Sc in Lca (53,83%), oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale (18.7.2019) al saldo e alle spese legali, e ha rigettato le eccezioni di compensazione crediti, istanze e deduzioni della convenuta Regione Piemonte;

- con D.G.R. n. 6-6680 del 29.3.2023 veniva conseguentemente approvato provvedimento deliberativo avente ad oggetto *Applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse accantonate al Fondo contenzioso per esecuzione sentenza del Tribunale di Torino, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, articolo 42, comma 42, comma 8, e principio contabile 9.2.14.*;

- con Determinazione della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, n. 405/A11000 del 4.5.2023, veniva disposto quanto di seguito riportato:

«per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto dei lavori, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ex art. 160-bis D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., del nuovo complesso amministrativo istituzionale della Regione Piemonte realizzato in Torino, Via Nizza, 330 dall'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA *omissis*) e IDROTERMICA (Mandante), con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

1. di prendere parzialmente atto, in ordine alla causa civile Nrg 19189/2019 a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, promosse da UNIECO Sc in Lca, CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc e IDROTERMICA Sc, COOPSETTE Sc in Lca per il riconoscimento per complessivi € 64.587.968,54 (o di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, da maggiorare di IVA, se dovuta, rivalutazione monetaria e interessi) per le riserve da 1 a 12 iscritte negli atti contabili d'appalto, della sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, con la quale il Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile, condividendo le osservazioni e le quantificazioni operate dal CTU a parziale accoglimento del fondamento delle riserve n. 5, 9,10, 11 e rigettando le istanze, eccezioni di compensazione e deduzioni della convenuta Regione Piemonte nella suddetta vertenza, ha come di seguito disposto:

*“Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna la Regione Piemonte a pagare all'Unieco Sc in Lca € 1.334.146,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;*

*condanna la Regione Piemonte a pagare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc € 1.334.780,50, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;*

*condanna la Regione Piemonte a pagare all'Idrotermica Sc € 129.356,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;*

*condanna la Regione Piemonte a pagare alla Coopsette Sc in Lca € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo;*

*dichiara che l'Unieco Sc in Lca e l'Idrotermica Coopsette Sc sono tenute a pagare alla Torreregionepiemonte Scrl in liquidazione quanto ricevuto dalla Regione Piemonte in base ai capi precedenti della presente sentenza;*

*dichiara inammissibile la domanda proposta dalla Torreregionepiemonte Scrl in liquidazione nei confronti della Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc;*

*rigetta la domanda proposta dalla Torreregionepiemonte Scrl in liquidazione nei confronti della Coopsette Sc in Lca;*

*condanna la Regione Piemonte a rimborsare all'Unieco Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;*

*condanna la Regione Piemonte a rimborsare alla Cmb Muratori e Braccianti di Carpi Sc e all'Idrotermica Coopsette Sc le spese di lite, liquidate in € 29.349,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;*

*condanna la Regione Piemonte e la Torreregionepiemonte Scrl in liquidazione , solido tra loro, nella misura, rispettivamente, di 9/10 e di 1/10, a rimborsare alla Coopsette Sc in Lca le spese di lite, liquidate in € 38.210,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;*

*pone le spese della consulenza tecnica a carico delle attrici, in solido tra loro, nella misura di ½ e della Regione Piemonte nella misura di ½.”*

e, pertanto, con esclusione della parte della sentenza che attiene al rigetto dell'eccezione di compensazione con controcrediti della Regione verso COOPSETTE in Lca con previsione del pagamento a tale Società (senza compensazione) della somma di € 3.413.360,30 (oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo), tenuto conto delle valutazioni in merito a tale capo della sentenza di cui al parere dell'Avvocatura regionale acquisito al prot. n. 23197/A11000 del 5.4.2023, con riserva delle possibili azioni dell'Ente a riguardo, per una conseguente spesa unicamente in favore delle restanti Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. Coop per € 2.798.283,30 per somme pagabili a titolo risarcitorio in punto capitale in favore di tali Imprese in parziale accoglimento delle suddette riserve oltre agli interessi legali quantificati in totali € 84.025,18(come da Tabella dei conteggi interessi agli atti del procedimento) e così per complessivi € 2.882.308,48;

2. di prendere atto degli accordi intervenuti fra la Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop. e TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione risultanti dalla comunicazione via PEC dell'11.4.2023 di IDROTERMICA COOP Soc. Coop. alla Regione Piemonte e, pertanto, di disporre che le somme di competenza di IDROTERMICA in virtù della citata Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile, vengano liquidate dalla Regione Piemonte alla Società IDROTERMICA COOP Soc. Coop (C.F. / P.IVA *omissis* – C. beneficiario 263023) con versamento alla Società cessionaria TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione quale beneficiario amministrativo (C.F. /P. IVA *omissis* con sede in Milano (CAP 20121) Via Paleocapa, 1 - cod. ben. Amm. 326485) sul conto corrente dedicato indicato dalla società TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione cessionaria dei crediti di IDROTERMICA oggetto della cessione crediti la cui validità é stata accertata con la medesima Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023;
3. di finanziare, per le motivazioni di cui in premessa in parziale esecuzione della suddetta sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile, sul cap. 135555/2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 in favore delle sotto elencate Imprese la spesa complessiva di € 2.798.283,30 in punto capitale oltre agli interessi legali quantificati in complessivi € 84.025,18 (come da Tabella dei conteggi interessi agli atti del procedimento) pari a totali € 2.882.308,48 quali somme riconosciute a titolo risarcitorio in favore delle Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop nella causa civile Nrg 19189/2019, a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, in parziale accoglimento delle riserve d'appalto nn. 5, 9, 10, 11, facendovi fronte come di seguito indicato:
  - impegno spesa totale di € 1.374.207,34 (€ 1.334.46,40 + interessi legali per € 40.060,94) sul cap. 135555/2023 in favore di Unieco Sc in Lca. Con sede in Reggio Emilia, via Meucci Ruini, 10 (C.F. /P. IVA *omissis* - Cod. beneficiario 381130);
  - impegno spesa totale di € 1.374.860,49 (€ 1.334.80,50 + interessi legali per € 40.079,99) sul cap. 135555/2023 in favore di CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 101 (C.F. / P. IVA *omissis* – C. beneficiario 260712);
  - impegno spesa totale di € 133.240,65 (€ 129.356,00 + interessi legali per € 3.884,25) sul cap. 135555/2023 in favore di Idrotermica sc (C.F. / P. IVA *omissis* – C. beneficiario 263023) con

beneficiario amministrativo TorreregionePiemonte SCARL in liquidazione con sede in Milano Via Palcocapa, 1 (C.F. /P. IVA *omissis* - cod. ben. Amm. 326485);

4. .... *omissis*;
5. .... *omissis*;
6. .... *omissis*;
7. di dare atto che le somme indicate nella suddetta sentenza dovute dalla Regione a titolo di spese di lite e di compartecipazione alle spese per onorari CTU saranno corrisposte dal competente Settore Avvocatura Regionale mediante i fondi di capitolo di propria pertinenza;
8. di dare atto che si darà corso alle procedure previste per la corresponsione alle Imprese Costruttrici UNIECO Soc. Coop. in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop (per la quota di IDROTERMICA Soc. Coop. con beneficiario amministrativo TORREREGIONEPIEMONTE SCARL in liquidazione) delle somme stabilite dalla suddetta sentenza senza che ciò costituisca in alcun modo acquiescenza o accettazione della Regione ai contenuti della suddetta pronuncia con riserva di adire i Giudici competenti per far valere i propri diritti ed interessi;
9. di dare atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'A.T.I. dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", e successivo Atto contrattuale, integrativo del Contratto di locazione finanziaria del 30.5.2011, mediante scrittura privata autenticata del 22.7.2021 rep. n. 6535 Raccolta n. 4575, Notaio Dott. Marco Sormani in Milano, registrato in data 26.7.2021 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II al n. 81721 Serie 1T, l'ammontare della suddetta spesa complessiva è sostenibile e liquidabile direttamente dalla Regione Piemonte pro quota in favore delle specificate Imprese in quanto somme riconosciute dalla succitata sentenza in esito a vertenza civile a titolo risarcitorio in parziale accoglimento delle citate riserve nn. 5, 9, 10, 11, le quali somme, secondo il combinato disposto degli artt. 1, 8 e 13 del contratto di leasing, non entreranno a far parte dei pagamenti effettuati in fase di esecuzione dall'A.T.I. di Banche Finanziatrici e, pertanto, non comporteranno variazione in aumento del canone di leasing e degli oneri di prelocazione;  
... *omissis* ...».

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 s.m.i., sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e non concorrono a formare la base imponibile Iva "*le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penali per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente.*";
- con apposita nota prot. n. 29027/XST030 del 5.5.2023 veniva comunicato dalla Regione alle succitate Imprese esecutrici l'adozione della sopra riportata Determinazione per la conseguente fatturazione elettronica, per le quote di rispettiva spettanza, delle somme in punto capitale ed interessi legali, riconosciute a titolo di risarcimento danni dalla suddetta Sentenza;
- le sopra riportate Imprese procedevano a fatturare le somme stabilite dalla Sentenza in punto capitale nonché gli interessi legali, fatturazioni a suo tempo interamente liquidate e pagate dalla Regione Piemonte.

Atteso che:

- in data 26.10.2023, l'Impresa CMB Muratori Sc e Braccianti di Carpi Sc, con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 101, ha trasmesso alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio la risposta dell'Agenzia Entrate (acquisita in pari data al prot. regionale n. 00068147/A11000 del 26/10/2023) rilasciata in esito all'istanza di Interpello n. 956-1442/2023, presentata in data 24.7.2023,

dall'Impresa medesima, ai fini dei chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme riconosciute con la suddetta Sentenza;

- in particolare, come riportato nelle premesse del parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, l'Impresa CMB nell'istanza di Interpello ha rappresentato di ritenere che l'Indennizzo spettante alla stessa in forza della Sentenza sia "fuori campo" IVA in virtù del fatto che non sarebbe integrato il requisito oggettivo ex articolo 3, comma 1 del Decreto IVA, non realizzandosi alcuna cessione di beni o prestazione di servizi. Come rappresentato dall'Impresa istante, l'assoggettabilità ad IVA sarebbe contemplata laddove vi sia una controprestazione rispetto alla corresponsione di una somma, ovvero laddove vi sia un nesso sinallagmatico funzionale tra le predette prestazioni, come nel caso di accordi transattivi; l'Impresa nella richiesta di Interpello ha sottolineato inoltre la differenza di trattamento fiscale tra le somme erogate in forma di risarcimento e quelle versate in base ad accordi transattivi; queste ultime somme, secondo la prassi, sarebbero assoggettabili ad IVA quando assumono la funzione di "corrispettivo" all'interno di un rapporto sinallagmatico. A sostegno di questa tesi, l'Istante ha citato diversi precedenti di prassi, come le risposte n. 356 del 19 maggio 2021, n. 212 del 22 aprile 2022 e la recente risposta n. 33 del 13.1.2023, con le quali l'Agenzia ha ribadito l'imponibilità ai fini IVA delle somme versate in attuazione di accordi transattivi. Nel caso in esame, secondo l'Istante, l'Impresa non è tenuta ad adempiere alcuna prestazione, ravvisandosi invece solo un obbligo, stabilito dal Giudice nell'ambito della Sentenza, di pagamento in capo alla Regione a titolo di mero risarcimento danni. Difatti, nella Sentenza viene richiamata espressamente, ai fini della determinazione dell'an e del quantum dei danni subiti dall'Istante, l'articolo 25 del D.M. n. 145/2000, il quale individua in capo al soggetto appaltatore il diritto al riconoscimento dei danni subiti in ragione di sospensioni ritenute "ingiustificate".

Considerato, inoltre, in merito a quanto sopra, che l'Agenzia delle Entrate in vari precedenti pareri resi sulla materia, aveva chiarito che l'applicabilità dell'art. 15, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. è subordinata alla sussistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimenti di obblighi contrattuali, le somme corrisposte per la violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria dovuta a ritardi o inadempimenti di obblighi contrattuali. Di conseguenza, tali somme sono escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo (cfr. Sentenze Corte di Cassazione n. 4743 del 1998 e n. 6693 del 2000 nonché vari documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria sul tema, es. le Risoluzioni e Risposte dell'Agenzia Entrate n. 504859 del 1973, n. 550293 del 1989, n. 42/E del 1998 e n. 24/E del 2000 n. 136/ del 2003, n. 64/E del 2004, n. 436 del 28 ottobre 2019, n. 588/2022).

viste le diverse sopravvenute conclusioni del parere dell'Agenzia Entrate, rilasciate in esito al succitato Interpello n. 956-1442/2023 dell'Impresa CMB Muratori Sc e Braccianti di Carpi Sc così come acquisito dalla Regione Piemonte in data 26.10.2023;

preso atto che il suddetto parere rilasciato dall'Agenzia delle Entrate all'Impresa CMB Soc. Coop., nel premettere che lo stesso è reso sulla base degli elementi rappresentati nell'interpello, nelle sue conclusioni ha ritenuto che, al di là del *nomen iuris* utilizzato dal Giudice, la somma da corrispondere all'Istante, in relazione ai "maggiori oneri diretti e indiretti" subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA.

considerato che:

- nella causa civile di cui trattasi il Tribunale Civile di Torino ha riconosciuto somme alle succitate Imprese Costruttrici dell'appalto dei lavori della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte in Torino non già per maggiori prestazioni eseguite bensì per danni da inadempimento per maggiori oneri riferibili alle risorse in senso lato che l'Appaltatore è stato ritenuto aver mantenuto impegnate in modo improduttivo o con produzione ridotta e per mancato utile scaturito dal mantenimento di

attrezzature e manodopera impegnati anche in caso di impossibilità di dar corso ai lavori in modo corrispondente alle previsioni contrattuali secondo la produttività ipotizzabile dal cronoprogramma contrattualmente statuito;

- come da costante giurisprudenza (cfr. ad es. Cassazione Civile Sentenza 27 giugno 2018, n. 16939, Cassazione civile sez. VI - 17/01/2019, n. 1244) competete al Giudice il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (anche se diverso dal *petitum*), così qualificando, sotto il profilo sostanziale, la natura delle domande giudiziali;

- nel caso delle domande oggetto delle riserve delle imprese Costruttrici dell'appalto dei lavori del nuovo complesso amministrativo istituzionale regionale il Tribunale civile di Torino si è pronunciato individuando il titolo delle somme loro riconosciute nel danno da inadempimenti della Committenza in quanto tale quantificato attraverso i criteri stabiliti dall'art. 25 del D.M. n. 145/2000 (es. lesione utile, mancato ammortamento e retribuzioni corrisposte in cantiere nel periodo di sospensione lavori ingiustificata), a sua volta richiamante l'art. 1382 C.C. in materia di clausola penale, con ciò evidenziando la natura risarcitoria non corrispettiva o sinallagmatica dei crediti delle Imprese esecutrici;

ritenuto, al solo fine di non incorrere in eventuali future censure dell'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione da parte della Regione Piemonte della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, di dar corso agli atti occorrenti per la liquidazione delle ulteriori somme per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da corrispondere direttamente all'Erario sulle somme riconosciute dalla Sentenza (per la parte non oggetto di appello) n. 677/2023 del 3.2.2023 in favore delle Imprese esecutrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. Coop, senza che ciò possa tuttavia costituire in alcun modo condivisione o acquiescenza alle conclusioni del parere dell'Agenzia Entrate circa la natura delle somme riconosciute dal tale Sentenza del Tribunale di Torino;

ritenuto conseguentemente di impegnare sul cap. 135555/2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 la spesa complessiva dell'IVA, soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., computata sulle somme in punto capitale riconosciute dalla Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, depositata il 16.2.2023, del Tribunale Ordinario - Sezione specializzata in materia di Impresa di Torino - Sez. I civile in favore delle Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. coop - nella causa civile Nrg 19189/2019, a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019 - cui è stata data esecuzione con D.D. 405/A11000 del 4.5.2023 per la parte che attiene a tali Imprese come sotto indicato:

- impegno spesa di € 293.512,21 (pari al 22% di € 1.334.146,40) sul cap. 135555/2023 in favore di Unieco Sc in Lca., con sede in Reggio Emilia, via Meucci Ruini, 10 (C.F./P.IVA *omissis* - Cod. beneficiario 381130 - con Beneficiario amministrativo l'Erario Cod. 297972);
- impegno spesa di € 293.651,71 (pari al 22% di € 1.334.780,50) sul cap. 135555/2023 in favore di CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc, con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 101 (C.F./P. IVA *omissis* - Cod. beneficiario 260712 - con Beneficiario amministrativo l'Erario Cod. 297972);
- impegno spesa di € 28.458,41 (22% di € 129.356,40) sul cap. 135555/2023 in favore di Idrotermica sc (C.F./P.IVA *omissis* - Cod. beneficiario 263023 con Beneficiario amministrativo l'Erario Cod. 297972);

dato atto:

° che le transazioni elementari di cui ai suddetti impegni sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Capitolo 135555/2013 - (fondi regionali, componente finanziata da Avanzo)

Missione Cod. 01

Programma Cod. 0103

COFOG Cod. 01.3

Transazione Unione EUR Cod.8 spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

P.d.C. finanziario U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Natura ricorrente Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

° dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento, che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 135555/2023 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;

° che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000", come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1- 4046";

tutto ciò premesso e considerato,

## IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. s.m.i. e il D.P.R. n. 554/199 s.m.i. applicabile all'appalto in oggetto;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale

per l'anno 2023".;

- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000" come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09.07.2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2.12.2022 Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017;
- la D.G.R. n. 6-6680 del 29/3/2023 Applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse accantonate al Fondo contenzioso per esecuzione sentenza del Tribunale di Torino, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, articolo 42, comma 42, comma 8, e principio contabile 9.2.14.;
- la D.G.R. n. 3-6447 del 30/01/2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" che disciplina altresì, nell'apposita sezione, le misure della prevenzione della corruzione;
- la L.R. n. 5 del 24/04/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. n. 6 del 24/04/2023 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. 1-6763 del 27.4.2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- " la D.G.R. n. 17-7391 in data 03/08/2023 "Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla D.G.R. 1-6763 del 27 aprile 2023.";
- la Legge regionale 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;

*determina*

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine alla spesa in favore di alcune imprese esecutrici dei lavori (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) del Nuovo Palazzo uffici della Regione Piemonte in Torino, di cui alla Sentenza n. 677/2023 del



3.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile nella vertenza, di cui ai giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 19189/2019:

- di procedere ad impegnare, in conseguenza del parere (acquisito al prot. reg. n. 00068147 del 26/10/2023) in esito all'istanza di Interpello n. 956-1442/2023 dell'Impresa CMB Soc. Coop. Muratori Sc e Braccianti di Carpi, sul cap. 135555/2023 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025 la spesa complessiva di € 615.622,33 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. computata sulle somme in punto capitale riconosciute dalla suddetta Sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023 del Tribunale Ordinario di Torino - in favore delle Imprese Costruttrici UNIECO in Lca, CMB Soc. Coop., IDROTERMICA Soc. Coop nella causa civile Nrg 19189/2019, a cui sono state riunite le cause Nrg 19255/2019 e 18389/2019, cui é stata data esecuzione con D.D. n. 405/A11000 del 4.5.2023 per la parte che attiene al riconoscimento di somme in favore delle elencate Imprese, come sotto indicato:

- impegno spesa di € 293.512,21 (22% di € 1.334.146,40) sul cap. 135555/2023 in favore di Unieco Sc in Lca., con sede in Reggio Emilia, via Meucci Ruini, 10 (C.F. /P. IVA *omissis*- Cod. beneficiario 381130 - con Beneficiario amministrativo l'Erario Cod. n. 297972);
- impegno spesa di € 293.651,71 (22% di € 1.334.786,50) sul cap. 135555/2023 in favore di CMB Muratori e Braccianti di Carpi Sc, con sede in Carpi (MO) Via Carlo Marx, 101 (C.F. / P. IVA *omissis* – C. beneficiario 260712 - con Beneficiario amministrativo l' Erario Cod. n. 297972);
- impegno spesa di € 28.458,41 (22% di € 129.356,40) sul cap. 135555/2023 in favore di Idrotermica sc (C.F. / P. IVA *omissis* – C. beneficiario 263023 con Beneficiario amministrativo l'Erario Cod. n. 297972);

- di dare atto:

- che le transazioni elementari di cui ai suddetti impegni in favore delle suddette Imprese sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento capitolo 135555 (annualità 2023) fondi regionali, componente finanziata da Avanzo

Missione Cod. 01

Programma Cod. 0103

COFOG Cod. 01.3 Servizi generali

Codifica transazione UE - 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

P.d.C. finanziario U.1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso

Natura ricorrente Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario Cod. 3 - per le spese della gestione ordinaria della regione

- dell'inesistenza di oneri indiretti non compresi nello stanziamento, che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4.2), che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sul predetto capitolo 135555/2023 risulta alla data del presente provvedimento una sufficiente iscrizione contabile di cassa;
- che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti saranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto infine che il finanziamento della suddetta spesa non può costituire in alcun modo condivisione o acquiescenza della Regione Piemonte alle conclusioni del parere dell'Agenzia Entrate circa la natura delle somme riconosciute dalla sentenza n. 677/2023 del 3.2.2023, del Tribunale delle Imprese di Torino - Sez. I civile nella vertenza, di cui ai giudizi rubricati ai numeri R.G. 19189/2019, 19255/2019, 19389/2019 riuniti al numero di R.G. 19189/2019;

- di dare comunicazione del presente provvedimento alle sopra citate Imprese esecutrici.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1081/A11000/2023 DEL 17/11/2023**

Impegno N.: 2023/20538

Descrizione: IVA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPUTATA SULLE SOMME IN PUNTO CAPITALE RICONOSCIUTE A FAVORE DI UNIECO SC IN LCA, DALLA SENTENZA N. 677/2023 DEL 3.2.2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO A SEGUITO DI PARERE AGENZIA ENTRATE INTERPELLO N. 956-1442/2023

Importo (€): 293.512,21

Cap.: 135555 / 2023 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 381130

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Impegno N.: 2023/20543

Descrizione: IVA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPUTATA SULLE SOMME IN PUNTO CAPITALE RICONOSCIUTE A FAVORE DI CMB SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI, DALLA SENTENZA N. 677/2023 DEL 3.2.2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO A SEGUITO DI PARERE AGENZIA ENTRATE INTERPELLO N. 956-1442/2023

Importo (€): 293.651,71

Cap.: 135555 / 2023 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 260712

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 1081/A11000/2023 DEL 17/11/2023**

Impegno N.: 2023/20546

Descrizione: IVA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI COMPUTATA SULLE SOMME IN PUNTO CAPITALE RICONOSCIUTE A FAVORE DI IDROTERMICA SC, DALLA SENTENZA N. 677/2023 DEL 3.2.2023 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO A SEGUITO DI PARERE AGENZIA ENTRATE INTERPELLO N. 956-1442/2023

Importo (€): 28.458,41

Cap.: 135555 / 2023 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA TRANSAZIONI GIUDIZIARIE E DA SENTENZE ESECUTIVE - QUOTA ACCANTONATA NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Motivo assenza CIG: Risarcimenti indennizzi

Soggetto: Cod. 263023

PdC finanziario: Cod. U.1.10.05.04.001 - Oneri da contenzioso

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato